

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA, PAJETTA GIANCARLO, TOGLIATTI, LONGO, COGGIOLA, ROASIO,
MONTAGNANA, RAVERA CAMILLA, AUDISIO, GIANQUINTO, LI CAUSI,
LACONI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO**

Annunziata il 19 dicembre 1957

Norme per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del sistema elettorale vigente per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si presenta come uno dei compiti urgenti e indilazionabili che la nostra Camera ha di fronte e che deve attuare in modo assoluto prima del suo scioglimento, ormai non lontano, poiché le prossime elezioni regionali aostane saranno convocate alla fine del 1958.

Entro la prossima estate, infatti, la futura Camera dei deputati, essendo appena eletta, non giungerà in tempo ad approvare tale riforma con la conseguenza che le elezioni regionali aostane dovrebbero ancora una volta essere tenute con il vecchio sistema maggioritario.

Solo la attuale Camera può quindi proporsi il compito di approvare la indispensabile riforma del sistema elettorale maggioritario aostano ed ha tutte le condizioni per realizzare questo obiettivo, anche se la scadenza del suo mandato è ormai lontana solo poco più di sei mesi, perché le precedenti esperienze hanno dimostrato che la legge elettorale per la Val d'Aosta ha potuto essere approvata nel volgere di due sole sedute.

Ciò premesso a dimostrazione del carattere di urgenza della presente legge, non rimane che sottolineare il suo carattere di assoluta necessità.

Il sistema elettorale maggioritario rimane, infatti, vigente per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in patente contrasto con la generale trasformazione in senso proporzionalistico del sistema elettorale italiano, avvenuta soprattutto negli ultimi anni.

Troppo note sono le vicende seguite al voto del 7 giugno 1953 perché occorra qui dettagliatamente richiamarle. Nessuno comunque osa porre in dubbio che tale voto ha espresso una ferma condanna delle alterazioni elettorali maggioritarie.

Nessuna legge aveva diviso più profondamente il Parlamento ed il Paese dell'infelice tentativo maggioritario rappresentato dalla legge 31 marzo 1953, n. 148. Nessun provvedimento incontrò più unanime consenso della abrogazione di tale legge maggioritaria, abrogazione che venne votata dalla Camera a stragrande maggioranza e dal Senato alla unanimità.

In coincidenza con queste democratiche affermazioni nel Parlamento nazionale, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta espresse a sua volta il 29 luglio 1953 un voto favorevole alla adozione del sistema proporzionale anche per la propria elezione.

Purtroppo tale voto doveva finora rimanere inascoltato, mentre considerevoli trasformazioni in senso proporzionalistico si

introducevano invece nelle altre leggi elettorali italiane.

Con la legge 23 marzo 1956, n. 136, venivano apportate importanti modifiche al testo unico delle leggi per la elezione delle Amministrazioni comunali, introducendo il sistema proporzionale anche nell'elezione delle Amministrazioni dei comuni fino a 10 mila abitanti, che erano stati per il passato regolati da un sistema maggioritario.

Con la legge 16 maggio 1956, n. 493, infine, venivano introdotte correzioni nel sistema vigente per la elezione della Camera dei deputati, perfezionandone il carattere proporzionalistico.

La costituzione degli organi elettivi amministrativi e politici italiani, avviene oggi pertanto con il sistema proporzionale per tutte le istanze fino ai comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Una sola eccezione si erge in questo quadro ed è relativa alla elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il modo della sua elezione è genericamente indicato dall'articolo 16 dello Statuto speciale per la Regione autonoma, il quale recita testualmente: « *Il Consiglio della Valle è composto di 35 consiglieri eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione* ».

Tale articolo 16 dello Statuto speciale aostano doveva subire una prima violazione già con la promulgazione della prima legge elettorale per la elezione del Consiglio della Valle, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Infatti il sistema maggioritario introdotto con tale decreto si fondava sul suffragio universale, diretto e segreto, ma non uguale, come invece disposto dallo Statuto.

Il 29 aprile 1949 si svolgevano le elezioni per la costituzione del primo Consiglio della Valle, appunto con tale sistema maggioritario, il quale costringeva gruppi politici diversi a presentarsi uniti in una medesima lista.

L'esempio più significativo di tale forzata coabitazione era fornito dalla Democrazia cristiana e dalla « *Union Valdôtaine* », inizialmente legate nella unitaria amministrazione della Valle e poi profondamente divise da insuperabili divergenze sui problemi principali dell'autonomia.

Il mandato del primo Consiglio della Valle terminava perciò con parte notevole dei consiglieri dimissionari dal proprio incarico.

Ciò nondimeno la rielezione del Consiglio non poté avvenire al termine del suo qua-

driennio di durata (che scadeva il 21 maggio 1953) perché il governo aveva presentato alla Camera con grave ritardo (il 16 marzo 1953) il disegno di legge elettorale per la rinnovazione del Consiglio della Valle.

Lo scioglimento della Camera e del Senato intervenuto dopo la approvazione della nota legge 31 marzo 1953, n. 148, impediva l'approvazione della legge elettorale per la Valle d'Aosta e solo il 24 novembre 1953 il Ministro dell'interno del tempo, onorevole Fanfani, ripresentava il disegno di legge elettorale per la Valle d'Aosta.

Malgrado le indubbie e di poco precedenti manifestazioni di volontà popolare antimaggioritarie, il disegno di legge presentato ripeteva in modo quasi testuale le linee del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, con cui erano avvenute le precedenti elezioni del Consiglio della Valle nel 1949.

Trattavasi di una legge più restrittiva e limitativa della stessa legge 31 marzo 1953, n. 148, respinta dal voto popolare del 7 giugno, perché a differenza di essa, non chiedeva neppure il superamento del 50 per cento dei voti da parte della lista cui veniva assegnato il premio di maggioranza.

Tuttavia il Parlamento nel suo sovrano e insindacabile giudizio ritenne di approvarla e le elezioni regionali aostane si tennero nell'autunno del 1954 con il risultato che la Democrazia cristiana pur raggiungendo solo la maggioranza relativa otteneva i cinque settimi del Consiglio con 25 consiglieri eletti, l'« *Union Valdôtaine* », veniva esclusa dal Consiglio e solo fortunatamente riusciva ad ottenere la elezione di un suo candidato.

Nelle elezioni regionali del 14 novembre 1954, svoltesi col sistema maggioritario determinato dalla legge 26 settembre 1954, n. 863, la Democrazia cristiana con alcuni alleati raggiungeva il 40 per cento dei voti ed otteneva 25 seggi, le sinistre superavano il 30 per cento dei voti ed ottenevano nove seggi e « *l'Union Valdôtaine* », rimanendo di poco al di sotto del 30 per cento dei voti, otteneva un solo seggio a cui veniva eletta la signora Perruchon Celeste vedova Chanoux.

Si era dunque verificato esattamente ciò che numerosi parlamentari avevano preventivato e additato come nocivo e sconsigliabile per un armonico sviluppo delle realizzazioni dell'autonomia della Regione.

Questo argomento, infatti, ritengono i presentatori, che sia soprattutto da sottolineare. Il modo di elezione degli organismi elettivi dirigenti delle Regioni autonome a Statuto spe-

ziale ha primaria importanza e diretta connessione con la possibilità di efficace sviluppo delle funzioni autonome loro assegnate dalla Costituzione.

Anzi, lo Statuto speciale di una delle quattro Regioni autonome, il Trentino-Alto Adige, fa esplicita menzione della necessità di applicazione del sistema elettorale proporzionale al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche e assicurare con ciò il loro apporto allo sviluppo dell'autonomia regionale.

Non solo, ma nel Trentino-Alto Adige l'affermazione di tale esigenza è spinta fino al punto che anche le elezioni amministrative dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti sono effettuate col sistema proporzionale.

Nella Valle d'Aosta, che pure ha gli stessi problemi sollevati dalla presenza delle minoranze linguistiche, si pretende invece che non solo le elezioni nei più piccoli comuni ma le stesse elezioni regionali avvengano col sistema maggioritario.

Questa posizione comporta il pericolo di vedere escluse dalla vita pubblica le rappresentanze dei gruppi etnici di lingua francese.

Quanto sia nociva tale prospettiva (effettivamente realizzatasi nelle elezioni dello autunno del 1954) appare subito chiaro a chiunque consideri che il legame delle minoranze linguistiche con lo Stato, tanto più si rafforza, quanto più ad esse viene data la certezza della propria libertà e la garanzia dell'esercizio dei propri diritti.

La esclusione delle rappresentanze della minoranza linguistica si accompagna nella sostanza a posizioni limitative delle funzioni autonome della Regione.

È sufficiente rammentare a dimostrazione di ciò i motivi della rottura avvenuta fra la democrazia cristiana e la « *Union Valdôtaine* »:

1°) Riparto fiscale fra lo Stato e la Regione, delle entrate tributarie che si realizzano in Val d'Aosta nella misura annua di 5 miliardi. Lo Statuto speciale afferma il diritto della Regione alla attribuzione di una quota dei diritti erariali, lo Stato ha tardivamente offerto una corresponsione di tale quota in misura insufficiente; la Giunta regionale democristiana in disaccordo con i rappresentanti di tutti gli altri gruppi politici ha sempre rifiutato di rivendicare dallo Stato quanto veramente dovuto alla Regione.

2°) *Zona franca*. Malgrado che l'articolo 14 dello Stato speciale disponga che « il

territorio della Valle d'Aosta è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca » si verifica la stessa renitenza dianzi denunciata, della Giunta regionale a rivendicare l'attuazione di questo diritto.

3°) *Patrimonio demaniale*. Sempre ad opera dello Statuto speciale (articolo 5 e 6) è previsto il trasferimento dei beni del demanio dello Stato al patrimonio della Regione; ma esso, non si attua ne è in previsione per la rinuncia della Giunta regionale a rivendicarlo.

La rivendicazione di una legge elettorale nuova per la Valle d'Aosta, fondata sui criteri più democraticamente proporzionalistici, scaturisce dunque dalla esigenza di far sollecitamente procedere innanzi la attuazione dello Statuto speciale di quella Regione autonoma.

Inaccettabile per la Regione aostana è il fatto che si voglia mantenere per essa un sistema elettorale maggioritario che è ormai riservato solo ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

Tale sistema fondato sulle cancellazioni e sui voti nominali è oggi a malapena mantenuto nei più piccoli comuni. Esso non si addice ad un corpo elettorale educato al voto di lista poiché le sue scelte sono determinate più che dagli uomini, dai programmi di cui le liste sono la espressione.

Meno che meno un simile sistema è ammissibile in una Regione autonoma a Statuto speciale dove per la elezione della stessa Amministrazione comunale del capoluogo si vota con il sistema proporzionale.

Questa considerazione è soprattutto suggerita dalla constatazione degli amplissimi poteri riservati al Consiglio regionale e non solo per la sua potestà legislativa primaria ma anche per i suoi poteri di controllo sugli Enti locali compresi nell'ambito della Regione.

Più che mai superato è l'argomento degli oppositori della estensione del sistema proporzionale alla Valle d'Aosta, i quali adducevano la inopportunità di tale sistema per un corpo elettorale così piccolo. Non appare infatti per nulla piccolo il corpo elettorale di una popolazione di 99.301 abitanti, dal momento in cui il sistema proporzionale è stato efficacemente sperimentato anche in tutti i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti.

Inconsistente infine si rivela pure l'argomentazione che nelle elezioni politiche per la Camera e per il Senato la Valle d'Aosta non vota secondo il sistema proporzionale.

Infatti, disponendo la legge che venga eletto 1 deputato ogni 80 mila abitanti ed un senatore ogni 200 mila, la Valle d'Aosta non poteva avere che un deputato ed un senatore, la cui elezione poteva venire disposta solo con il sistema uninominale.

Persuasi di avere dimostrato la assoluta *necessità* che venga riformato il sistema elettorale regionale della Valle d'Aosta con la introduzione del sistema proporzionale, confidiamo che la Camera vorrà convenire sulla urgenza della approvazione della presente proposta di legge.

Essa riproduce quasi esattamente la proposta di legge Coggiola n. 509 discussa nelle sedute del 28 e 29 luglio 1954, la quale a sua volta ripete le norme contenute nella legge elettorale regionale per il Trentino-Alto Adige.

Trattandosi pertanto di norme che la Camera ha già approvato per la istituzione del sistema elettorale relativo ad altra Regione autonoma, i proponenti confidano che gli onorevoli colleghi vorranno confortarle con il loro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Alla dizione « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati », usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

ART. 3.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale

da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni.

ART. 4.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

ART. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

ART. 6.

Non sono eleggibili:

- a) i deputati e i senatori;
- b) il capo e il vice capo della polizia.
- c) i capi di gabinetto dei Ministri;
- d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende, eccettuati i medici, gli insegnanti, le ostetriche e i veterinari condotti;
- f) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime e coloro che fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

ART. 7.

Sono altresì ineleggibili:

- a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;
- b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo

unico della legge per l'elezioni della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

ART. 8.

È incompatibile la funzione di consigliere regionale con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 9.

Liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore ai 35 devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito dei contrassegni di liste presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previsti dallo stesso testo unico.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 10.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al decreto 8 gennaio 1949, n. 2.

ART. 11.

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione

ART. 12.

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 1951, n. 34.

ART. 13.

Il tribunale di Aosta costituito in Ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le seguenti operazioni:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2°) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati

perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito allalista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono all'ordine di lista

ART. 14.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo verbale esemplare è depositato nella Cancelleria del tribunale

ART. 15.

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle Sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 16.

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

- a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;
- b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

ART. 17.

Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

ART. 18.

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.